

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali (rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione), riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, in attuazione della D.G.R. n. 153/2026 e D.C.D.P.C. n.1149/2026.

1 PREMESSE

- 1.1 L'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico destinato al finanziamento di interventi di riduzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale (nel seguito: Fondo). L'attuazione del Fondo è stata disciplinata da specifiche ordinanze statali, tra cui la OCDPC 780/2021 e la OCDPC 978/2023.
- 1.2 La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2024÷2029, prevedendo l'assegnazione delle relative risorse previa presentazione, da parte delle Regioni, di appositi piani degli interventi.
- 1.3 L'attuazione del programma degli interventi su edifici pubblici è finora avvenuta attraverso più manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM n.3907/10 e ss.mm.ii, e vari atti di indirizzo, da ultimo, la D.G.R. n. 757 del 18/12/2023 (BURC n.4 del 08/01/2024) e la D.G.R. n. 153 del 23/04/2026 (BURC n.22 del 27/04/2026).
- 1.4 Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo disciplinante le annualità 2024 e successive, con D.G.R. n. 153/2026 la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi e i criteri generali di cui all'Allegato 1, finalizzati alla formazione di elenchi ricognitivi e programmatori degli interventi strutturali relativi ad edifici e opere infrastrutturali strategiche comunali, da utilizzare ai fini della predisposizione della proposta di piano regionale degli interventi (di seguito: *proposta di piano*), nonché dell'eventuale impiego di economie, revoche o ulteriori disponibilità finanziarie riferite a precedenti programmazioni, nel rispetto della disciplina prevista dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata.
- 1.5 Con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1149 del 03/04/2026, pubblicato in G.U. n. 119 del 25 maggio 2026 (nel seguito: DCDPC rep. n. 1149/2026), recante *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026"*, sono state disciplinate tra l'altro,

le procedure per la definizione, da parte delle Regioni, dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del Fondo relative alle annualità 2024, 2025 e 2026. In particolare, l'Allegato 2 individua, per la Regione Campania, il limite massimo delle risorse disponibili per i piani di interventi relativi alle azioni di prevenzione strutturale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, pari a 22,6 M€.

1.6 La presente Manifestazione di Interesse è finalizzata esclusivamente alla formazione di elenchi ricognitivi e programmatori di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche comunali, ai fini:

1.6.1 della predisposizione della *proposta di piano* regionale degli interventi a valere sulle annualità 2024 e successive del Fondo;

1.6.2 dell'eventuale utilizzo di economie, revoche o altre disponibilità finanziarie afferenti alla programmazione di cui alla D.G.R. n. 757/2023, nei limiti della disciplina vigente.

1.7 Resta fermo che le eventuali economie, revoche o altre disponibilità finanziarie utilizzabili nell'ambito della programmazione di cui alla D.G.R. n. 757/2023 sono destinate, in via prioritaria e nel rispetto della disciplina della fonte finanziaria, al finanziamento del fabbisogno residuo relativo agli interventi già risultati ammissibili e non finanziati nell'ambito della manifestazione di interesse approvata con D.D. n. 128/2024 e D.D. n. 378/2024 e, per l'eventuale quota residua, agli interventi individuati mediante la presente procedura.

1.8 L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto al finanziamento, che resta subordinato alla disponibilità delle risorse, alla compatibilità con la fonte finanziaria utilizzata e alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

1.9 Nella presente Manifestazione di Interesse si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018, nonché alle disposizioni normative e applicative vigenti emanate in attuazione del medesimo decreto o successivamente adottate in aggiornamento o sostituzione dello stesso (di seguito: NTC).

2 AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

Giunta Regionale della Campania -*Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile* - 214.00.00- via De Gasperi n.28, 80133 Napoli (nel seguito: Ufficio) - pec:

direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it

3 OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente Manifestazione di Interesse è finalizzata all'individuazione di edifici e opere infrastrutturali strategici di proprietà comunale, la cui funzionalità in occasione di eventi sismici

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, da candidare a interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, ovvero demolizione e ricostruzione.

Gli interventi individuati mediante la presente procedura potranno essere utilizzati ai fini della predisposizione della proposta di piano regionale degli interventi di cui all'art. 3 comma 2 del DCDPC rep. n. 1149/2026, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, ai fini dell'eventuale utilizzo di economie, revoche o altre disponibilità finanziarie afferenti a precedenti programmazioni, nel rispetto della disciplina propria della specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata.

La presente procedura ha natura esclusivamente ricognitiva e programmatica e non determina, in favore dei Comuni partecipanti, alcun diritto alla concessione del contributo.

4 SOGGETTI AMMESSI

- 4.1 Possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente i **Comuni** (di seguito: richiedenti) **proprietari** di edifici e infrastrutture strategiche di interesse regionale di cui al *paragrafo 5*, che ricadono nell'elenco di cui all'allegato 7 al **DCDPC rep. n. 1149/2026** (accelerazione massima al suolo «a_g» non inferiore 0,125g – si veda All. A estratto dall'allegato 7).
- 4.2 Per tener conto della maggiore esposizione al rischio sismico derivante dal maggior numero di abitanti, ciascun Comune richiedente (nel seguito: richiedente) può presentare un numero di domande di contributo pari a quello riportato nella seguente tabella:

<i>Popolazione Comune (fonte: ISTAT)</i>	<i>Numero max domande di contributo</i>
<i>Ab ≤ 10.000</i>	<i>1</i>
<i>10.000 < ab ≤ 50.000</i>	<i>2</i>
<i>50.000 < ab ≤ 100.000</i>	<i>3</i>
<i>ab > 100.000</i>	<i>4</i>

Tab1

- 4.3 Le istanze ammissibili saranno ordinate secondo i criteri di priorità di cui al paragrafo 11 e confluiranno nell'Elenco A, secondo quanto specificato al paragrafo 12
- 4.4 Le istanze presentate in numero superiore a quello massimo consentito dalla tabella di cui al presente paragrafo saranno escluse e inserite nell'Elenco B.

5 CATEGORIE DI OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

- 5.1 Le categorie di edifici e infrastrutture **strategiche** di interesse regionale, definite (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004), sono **potenzialmente** finanziabili limitatamente a:

- 5.1.1 **edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi di protezione civile** dei Comuni di riferimento (nel seguito anche Comuni capofila) dei Contesti Territoriali di

cui alla D.G.R. n. 422/2021 (BURC n.98 dell'11/10/2021) ovvero ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 566 del 25 novembre 2024 (BURC n. 83 del 2 Dicembre 2024) **e successivi provvedimenti;**

5.1.2 **opere infrastrutturali strategiche**, limitatamente a ponti e viadotti;

5.1.3 **edifici strategici che ospitano** un Centro Operativo Comunale (**C.O.C.**) o altre tipologie di edifici strategici quali, a titolo esemplificativo, centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.

5.2 Nell'ambito delle categorie di cui al *paragrafo 5.1.* gli interventi di prevenzione strutturale oggetto della presente procedura devono riguardare costruzioni:

5.2.1 sulle quali sia stata effettuata una verifica sismica dell'intera unità strutturale, eseguita ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la verifica sismica deve riguardare l'intera unità strutturale ed è richiesta anche nei casi in cui si intenda effettuare interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, ovvero demolizione e ricostruzione;

5.2.2 la cui funzione strategica sia definita nel vigente piano di protezione civile del relativo livello comunale o sovracomunale (con il termine sovracomunale, ai fini della presente manifestazione di interesse, si intendono ricompresi anche i piani di livello sovraordinato o intercomunale);

5.2.3 per le quali il requisito di funzione strategica può essere oggetto anche di specifico impegno del Comune, come meglio indicato al successivo paragrafo 5.3;

5.2.4 il cui indicatore di rischio α pre-intervento, come definito al *paragrafo 8*, risulta inferiore a 0,80;

5.2.5 interamente o prevalentemente di proprietà pubblica comunale.¹ Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica²; nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento.

5.3 Tenuto conto che è in corso di attuazione la procedura di finanziamento dei piani di protezione civile di cui al D.D. n. 566/2024, i Comuni possono proporre anche edifici o opere infrastrutturali non ancora inseriti nella pianificazione di emergenza, a condizione che nell'istanza di partecipazione dichiarino la volontà di procedere al relativo inserimento nella pianificazione comunale o sovracomunale di protezione civile. L'inserimento dell'edificio o dell'opera nella pianificazione dovrà essere obbligatoriamente perfezionato prima dell'eventuale inclusione dell'intervento nella proposta di piano regionale di cui **all'art. 3 comma 2 del DCDPC rep. n. 1149/2026**. A tal fine, l'Ufficio informerà i Comuni interessati, stabilendo il termine entro cui provvedere, che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni dalla comunicazione;

¹ In caso di comproprietà con altri enti pubblici o con privati, la quota di proprietà comunale deve essere maggiore del 50%.

² Ovvero alla volumetria di proprietà comunale sommata a quella di proprietà di altri enti pubblici.

La medesima procedura si applica anche in caso di eventuale utilizzo di risorse afferenti all'OCDPC n. 978/2023, nel rispetto della disciplina e dei termini attuativi previsti dalla stessa Ordinanza.

Resta fermo che, fino alla piena utilizzabilità dell'edificio o dell'opera per le funzioni strategiche dichiarate, il Comune dovrà garantire sedi o soluzioni alternative per lo svolgimento delle funzioni di gestione dell'emergenza.

La verifica sismica, il DIP o il progetto presentato dovranno essere coerenti con la funzione strategica prevista e adeguati ai parametri richiesti per gli edifici strategici, con riferimento alla classe d'uso IV.

5.4 Sono ritenute **ammissibili esclusivamente** quelle opere per le quali, alla data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione, il Comune proprietario sia dotato della **verifica sismica** del manufatto e del **documento di indirizzo della progettazione** (art.41, co.2, Dlgs. n.36/2023 e art.3 dell'All. I.7 allo stesso Dlgs – nel seguito: **DIP**) approvato con deliberazione della Giunta Comunale. In alternativa al *DIP* è ammessa anche la partecipazione con il **Progetto di Fattibilità tecnico-economica** (art.41, co.6, Dlgs. n.36/2023 – nel seguito: **PFTE**) o **esecutivo** (art.41, co.8 – nel seguito: **PE**), approvato con apposito provvedimento³.

Il **DIP** o il progetto (**PFTE** o **PE**) deve prevedere interventi:

- per i quali non si presenti nessuna delle cause di esclusione di cui al *paragrafo 10*;
- di tipologia ammissibile ai sensi del *paragrafo 6*;
- che restituiscano un'**opera agibile, fruibile e funzionante** rispetto al carattere strategico dell'opera.

5.5 Ai fini dell'eventuale utilizzo delle risorse afferenti alla programmazione 2024-2026 di cui al DCDPC rep. n. 1149/2026, gli interventi sono ritenuti compatibili subordinatamente alla verifica del rispetto del cronoprogramma procedurale di cui all'art. 7, comma 4, del medesimo decreto.

5.6 Ai fini dell'eventuale utilizzo delle risorse afferenti all'**OCDPC 978/2023**, gli interventi sono ritenuti compatibili subordinatamente alla verifica del rispetto delle tempistiche attuative previste dalla medesima Ordinanza, con particolare riferimento al termine del **29 agosto 2026**, entro il quale deve essere assicurata la possibilità di pervenire:

- a) per gli interventi candidati con DIP, all'affidamento del PFTE;
- b) per gli interventi candidati con PFTE o PE, alla stipula del contratto di appalto dei lavori.

5.7 In caso di rimodulazione della tipologia di intervento in fase di sviluppo progettuale, qualora si renda necessario procedere a una revisione del quadro economico (ad esempio, da miglioramento sismico a demolizione e ricostruzione), l'eventuale incremento del fabbisogno

³ Con riferimento all'OCDPC n. 978/2023 (annualità 2022–2023), salvo il caso in cui il Comune sia già in possesso di un progetto esecutivo validato, si rappresenta l'opportunità di partecipare alla presente manifestazione di interesse sulla base del DIP. Infatti, tenuto conto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dalla citata Ordinanza, l'eventuale revoca del contributo assegnato potrà essere evitata mediante l'affidamento del PFTE ovvero del progetto esecutivo entro il 29/08/2026. Diversamente, qualora il Comune partecipi alla manifestazione di interesse sulla base di un PFTE o di un progetto esecutivo, entro il medesimo termine del 29/08/2026 dovrà essere stipulato il contratto di appalto.

finanziario rispetto al contributo concedibile resta a carico del Soggetto attuatore, mediante risorse proprie. Qualora, invece, la rimodulazione comporti una riduzione della tipologia di intervento (ad esempio, da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale), il contributo è conseguentemente rideterminato in diminuzione in coerenza con quanto previsto dalle ordinanze attuative del Fondo, con particolare riferimento ai costi parametrici applicabili.

6 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

6.1 Gli interventi eventualmente finanziabili rientrano nelle categorie previste dal DCDPC rep. n. 1149/2026, ferma restando l'applicazione della disciplina della specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

6.1.1 **Interventi di rafforzamento locale**, per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 6 al Decreto 1149/2026. Rientrano nella fattispecie definita come "*riparazioni o interventi locali*" gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Poiché la finalità primaria dell'intervento locale è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi o delle parti strutturali, non risultano finanziabili le lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali⁴, se non sono accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali.

Pur non essendo obbligatoriamente previsto dalle NTC, anche per gli interventi di rafforzamento locale si prescrive, a supporto delle scelte progettuali da definire nel progetto esecutivo, l'elaborazione della verifica sismica post-intervento riferita all'intero organismo strutturale con individuazione del valore post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E)⁵.

6.1.2 **Interventi di adeguamento o miglioramento sismico** per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento. I suddetti interventi devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

6.1.2.1 nel caso di miglioramento sismico, un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E) pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento relativo del rapporto capacità/domanda espresso in percentuale, pari almeno al 20% rispetto alla condizione precedente l'intervento ($\zeta_{Epost} - \zeta_{Epre} \geq 20\% \zeta_{Epre}$);

⁴ Esempio: interventi antisfondellamento dei solai, fissaggi di apparecchiature o macchinari, sistemi antiribaltamento dei muri di tombagno.

⁵ Tale prescrizione opera esclusivamente se il richiedente intende partecipare alla manifestazione di interesse con DIP o PFTE.

6.1.2.2 nel caso di adeguamento sismico, le vigenti norme tecniche prevedono, per le opere in classe d'uso IV, un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E) pari all' 80%.

I rapporti tra capacità e domanda, per gli interventi sugli edifici, sono quelli relativi allo Stato Limite Ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno; invece, per quanto riguarda gli interventi sulle opere infrastrutturali, è sufficiente fare riferimento unicamente al rapporto relativo allo Stato Limite Ultimo di salvaguardia della Vita.

Nel caso in cui dalla progettazione emerga l'impossibilità di raggiungere, tramite l'adeguamento sismico, la percentuale dell'80% (come indicata nelle NTC), la tipologia d'intervento potrà essere ricondotta a miglioramento sismico, laddove ne esistano le condizioni, mediante una nuova progettazione.

6.1.3 Interventi di demolizione e ricostruzione. Gli interventi devono restituire edifici conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. Qualora il volume ricostruito sia:

6.1.3.1 superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente;

6.1.3.2 non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento può essere considerato l'intero volume esistente;

6.1.3.3 inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale può essere il volume ricostruito maggiorato del 25%.

A seguito della demolizione la ricostruzione deve avvenire di regola nello stesso sito. In alternativa è ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione, previa demolizione dell'esistente**, solo nel caso che sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario⁶ e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza (art.14 dell'Ordinanza 978/2023). È altresì ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione senza la demolizione** dell'edificio esistente solo nel caso di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i., purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all'art. 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6.1.4 Non rientrano tra gli interventi eventualmente finanziabili quelli che si configurano come sopraelevazione di edificio esistente.

⁶ Tale divieto riguarda la costruzione di: a) edifici strategici; b) edifici rilevanti (salvo che la realizzazione di questi ultimi garantisca un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza).

7 COSTO CONVENZIONALE

7.1 Il costo convenzionale d'intervento, comprensivo di IVA, spese tecniche, finiture e impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato, in via ordinaria, secondo i massimali onnicomprensivi previsti dall'art. 9 del DCDPC rep. n. 1149/2026, relativo alla programmazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per le annualità 2024, 2025 e 2026.

7.2 Per le diverse tipologie di intervento, si applicano i seguenti contributi massimi definiti dal Decreto 1149/2026:

7.2.1 **rafforzamento locale:** 165,00 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 495,00 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

7.2.2 **miglioramento/adeguamento sismico:** 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

7.2.3 **demolizione e ricostruzione:** 330,00 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 990,00 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Nel caso in cui il **volume dell'edificio da ricostruire risultasse differente da quello da demolire**, il contributo eventualmente concedibile sarà calcolato così come indicato al *paragrafo 6.1.3*.

7.3 Qualora, contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio, sia previsto anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale può essere incrementato del 10%, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9, comma 3, del Decreto rep. n. 1149/2026.

7.4 Resta fermo che, qualora l'intervento sia finanziato mediante economie, revoche o altre disponibilità afferenti a precedenti programmazioni, e in particolare alla programmazione di cui all'OCDPC n. 978/2023, il contributo concedibile sarà rideterminato applicando i costi parametrici, i limiti, le condizioni, i termini attuativi e ogni altra prescrizione previsti dalla specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata. Pertanto, in caso di utilizzo di risorse afferenti alla predetta OCDPC n. 978/2023, il contributo concedibile sarà calcolato secondo i parametri ivi previsti, di importo inferiore, e non troverà applicazione l'incremento previsto dal Decreto rep. n. 1149/2026 per gli interventi che comprendano anche l'efficientamento energetico.

7.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo 7.4, prima dell'eventuale concessione del contributo, l'Ufficio potrà richiedere al Comune interessato di confermare l'interesse al finanziamento, la compatibilità dell'intervento con la disciplina della fonte finanziaria disponibile, nonché la copertura, mediante risorse proprie o altre fonti di finanziamento, dell'eventuale quota eccedente il contributo

concedibile.

7.6 L'eventuale differenza tra il costo complessivo dell'intervento e il contributo concedibile, come sopra rideterminato, resterà a carico del soggetto attuatore, mediante risorse proprie o altre fonti di finanziamento.

8 CONTRIBUTO CONCEDIBILE

8.1 Il contributo massimo eventualmente concedibile è pari ad una quota del costo convenzionale d'intervento (comprensivo di IVA), dipendente dall'esito della verifica sismica; la quota è determinata in funzione del rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Più in particolare, definito con:

- α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita⁷
- α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno⁸

calcolati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con le NTC, il contributo massimo concedibile è pari a:

- **100%** del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- **0%** del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- **$[(380 - 400\alpha)/3]$ %** del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, α_{SLV} nel caso di opere infrastrutturali⁸.

In ogni caso, il contributo concedibile per ogni singolo intervento non può superare l'importo massimo di € 2.000.000,00 onnicomprensivo.

Le spese tecniche (progettazione, direzione, sicurezza e collaudo lavori, compresi gli incentivi eventualmente spettanti ex art.45, D.Lgs. 36/2023) sono ammissibili per un massimo del **15%** dei lavori a base d'asta.

Qualora il costo dell'intervento risultasse maggiore del massimo concedibile, il richiedente deve obbligatoriamente garantire la copertura finanziaria della parte eccedente con propri fondi di bilancio o altre risorse (nel seguito: cofinanziamento).

8.2 Non sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi diversi da quelli relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione) comprensivi dei costi delle spese tecniche, delle finiture e degli

⁷ Si noti che α corrisponde a ζ_E come definito dalle NTC.

⁸ Si noti che i valori degli indicatori di rischio α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dalle vigenti NTC, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata da previgenti norme (da OPCM 3274/2003 in poi), devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, non sono concedibili somme per:

- I. acquisizione aree o immobili;
- II. le verifiche sismiche;
- III. spese tecniche (es.: di progettazione, per indagini, direzione lavori e collaudo) diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle opere strutturali (come quelle riferite alla diagnosi energetica, all'acustica, ecc.) o comunque già sostenute prima della presentazione della domanda;
- IV. spese per allestimenti e arredi;
- V. spese per il trasferimento temporaneo o per affitto degli Uffici;
- VI. spese per contenziosi, accordi bonari e simili.

8.3 La realizzazione dell'intervento proposto deve restituire un'opera agibile, fruibile e funzionante, indipendentemente dal contributo massimo concedibile dalla Regione, che comunque non potrà essere superiore all'importo indicato al presente *paragrafo*.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

9.1 I Comuni interessati al presente avviso, in qualità di proprietari dell'edificio o dell'opera infrastrutturale oggetto di candidatura, dovranno trasmettere, **a pena di esclusione**, la propria manifestazione di interesse a essere inseriti negli elenchi degli interventi di prevenzione strutturale eventualmente finanziabili trasmettendo la relativa istanza di partecipazione di cui all'Allegato B1.

L'istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Comune proprietario o da un suo delegato. Nel caso di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza, dovrà essere utilizzato il modello di delega di cui all'Allegato B2.

L'istanza dovrà essere trasmessa alla ***Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile - 214.00.00*** - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli all'indirizzo p.e.c.:

direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

9.2 In caso di interesse a essere inseriti negli elenchi per più di un intervento (nei limiti di cui al precedente *paragrafo 4.2.*), occorrerà presentare un'istanza per ogni edificio o opera infrastrutturale, a pena di esclusione.

Si ribadisce che in caso di invio di un numero di istanze superiore al massimo consentito, verranno escluse le istanze oltre il numero massimo di cui alla tab.1 del paragrafo 4.2., secondo il criterio cronologico.

Nel caso, invece, in cui venga inviata una pec di trasmissione recante in allegato più di una istanza, tutte le istanze della pec saranno escluse.

- 9.3 L'invio dell'istanza di partecipazione avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e **non si terrà conto di quelle pervenute dopo la scadenza**, anche se sostitutive e/o integrative di istanze già pervenute. **L'invio delle istanze oltre il termine ultimo fissato comporta, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura.**
- 9.4 La pec di trasmissione dell'istanza deve riportare in oggetto la dicitura: "**Comune di ...** (indicare il nome dell'Ente) – **Fondo rischio sismico - Manifestazione di interesse interventi su edifici o infrastrutture di proprietà pubblica**".
- 9.5 È fatto obbligo, **a pena di esclusione** dalle procedure di selezione, di trasmettere unitamente all'istanza la seguente documentazione:
- 9.5.1 **verifica sismica** della costruzione ante intervento (sempre necessaria, anche nel caso la richiesta venga effettuata per un intervento di demolizione e ricostruzione o intervento di rafforzamento locale o nel caso di inagibilità statica). Non sono ammesse verifiche effettuate con metodi semplificati non previsti dalle NTC;
- 9.5.2 **scheda di verifica sismica "L1/L2"** di cui all'allegato 2 dell'OCDPC 978/2023 (<https://www.protezionecivile.it/it/normativa/ocdpc-n-978-del-24-marzo-2023/>).
Nel caso di verifiche ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/03, deve essere fornita ulteriore relazione, sottoscritta dal progettista, illustrante l'aggiornamento degli indici di rischio alle vigenti NTC;
- 9.5.3 il documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs. n.36/2023 e art.3 dell'All. I.7 allo stesso Dlgs – **DIP**) o, in alternativa, il progetto di fattibilità tecnico-economica (art.41, co.6 – **PFTE**) o il progetto esecutivo (art.41, co.8 – **PE**), con i relativi provvedimenti di approvazione e (se prevista) di validazione;
- 9.5.4 **relazione di sintesi del progetto** sottoscritta dal RUP e strutturata obbligatoriamente come specificato nell'allegato C.
- 9.5.5 **CUP**, anche provvisorio, ove già acquisito, ovvero dichiarazione di impegno ad acquisirlo entro il termine eventualmente assegnato dall'Ufficio ai fini dell'inclusione dell'intervento nella proposta di piano regionale o dell'eventuale concessione del contributo.
- 9.6 Qualora le verifiche sismiche e i progetti presentino file di grandi dimensioni, tali da rendere difficoltosa la trasmissione via mail, sarà possibile utilizzare altre applicazioni che consentono la condivisione di cartelle, come OneDrive e/o Google Drive (da tenere attive

per almeno 90 gg dall'invio dell'istanza di partecipazione), avendo cura di comunicare il link per il download degli elaborati. **Non è possibile utilizzare WeTransfer ovvero piattaforme analoghe.**

9.7 Il **quadro economico** (nel seguito: QE) del DIP o del progetto (PFTE o PE) presentato dal richiedente va articolato come prescritto dall'art.5 dell'All. I.7 al Dlgs. n.36/2023 (nelle voci a, b, c, d, e del QE). Il costo complessivo dell'intervento (nel seguito: QE_{tot}) può essere a totale carico del Fondo (nel seguito: QE_{contr}) o può prevedere un cofinanziamento (nel seguito: QE_{cof}) a carico del bilancio del richiedente o di altre risorse.

La quota a carico del Fondo (QE_{contr}) deve finanziare (nelle voci a, b, c, d, e del QE) esclusivamente le opere strutturali e le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del Beneficiario tutte le altre opere e lavorazioni.

In caso di previsione di cofinanziamento, il QE_{tot} va ripartito in parte assistita dal contributo (QE_{contr}) e nel QE cofinanziato (QE_{cof}); le voci non riconducibili specificamente all'una o all'altra parte del progetto vanno ripartite, tra QE_{contr} e QE_{cof} , secondo le rispettive percentuali di incidenza rispetto a QE_{tot} .

10 CAUSE DI ESCLUSIONE

10.1 Sono escluse dalla procedura di cui alla presente manifestazione di interesse le istanze relative ad edifici o opere infrastrutturali:

- pervenute da soggetti non ammessi (*paragrafo 4*);
- non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente avviso;
- incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate;
- non corredate della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di partecipazione;
- formulate in maniera difforme rispetto al fac simile di istanza ovvero non contenenti tutti gli elementi o le dichiarazioni previsti nella presente manifestazione di interesse;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nella presente manifestazione di interesse;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati dal DCDPC rep. n. 1149/2026, dall'OCDPC n. 978/2023 in caso di eventuale utilizzo di risorse afferenti alla relativa programmazione, dalle eventuali successive ordinanze o disposizioni attuative e dalla normativa collegata applicabile alla specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o suo delegato.

10.2 **Non sono ammissibili** gli interventi relativi a costruzioni:

- ricadenti in aree già classificate R4 nel P.A.I. vigente, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione con ricostruzione in area a rischio inferiore;
- che si trovano allo stato di rudere o di abbandono (collabenti);

- progettate con le NTC del 1984 o seguenti, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;
- oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico progettati con le NTC 1984 o seguenti, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;
- oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico in corso alla data di pubblicazione del DCDPC rep. n. 1149/2026 (25 maggio 2026);
- che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

10.3 Gli **edifici scolastici**, classificati quali edifici “rilevanti” ai fini di protezione civile ai sensi della D.G.R. n. 3573/2003, non sono ammissibili a contributo nell’ambito della presente procedura, salvo che, nel piano di protezione civile comunale o sovracomunale approvato, risultino espressamente destinati allo svolgimento di funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), delle Ordinanze/Decreti attuativi.

Resta fermo quanto indicato al punto 5.3 in ordine al possibile inserimento dell’edificio nella pianificazione di protezione civile.

A tal proposito, si osserva che l’individuazione di un edificio scolastico quale struttura strategica ai fini di protezione civile deve essere oggetto di attenta valutazione da parte del Comune. La priorità resta infatti la continuità didattica e il ruolo sociale dell’edificio, che deve poter tornare rapidamente alla sua funzione originaria per favorire la ripresa della comunità dopo un’emergenza.

11 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI PRIORITA’ NELLA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 La formazione degli elenchi è preceduta dalla verifica di ammissibilità che consiste nel controllo dell’assenza delle cause di esclusione specificate al *paragrafo 10*.

11.2 Gli interventi risultati ammissibili saranno ordinati nell’Elenco A sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati ⁹:

11.2.1 *edificio strategico, destinato al coordinamento degli interventi, del Comune di riferimento di un Contesto Territoriale* (di cui alla D.G.R. n. 422/2021 e successive eventuali modifiche)¹⁰. La priorità è riconosciuta esclusivamente agli edifici strategici destinati, nella pianificazione di protezione civile, al coordinamento degli interventi a livello sovracomunale nell’ambito del relativo Contesto Territoriale o Aggregazione

⁹ Il criterio di priorità riferito agli edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi nell’ambito dei Contesti Territoriali, è finalizzato a valorizzare forme di coordinamento intercomunale coerenti con la pianificazione territoriale regionale di protezione civile, tenendo conto delle aggregazioni formalmente costituite nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 566 del 25/11/2024 e dei successivi atti di approvazione degli esiti, tra cui il D.D. n. 452 del 29/07/2025, quali elementi utili a valutare la continuità e l’operatività dei Contesti Territoriali individuati con D.G.R. Campania n. 422 del 05/10/2021.

¹⁰ BURC n.98 dell’11/10/2021, reperibile al link: <https://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>.

Intercomunale. L'edificio destinato al coordinamento può essere ubicato anche in uno dei Comuni afferenti al Contesto Territoriale o all'Aggregazione, purché tale funzione risulti espressamente prevista nella pianificazione di protezione civile.

Nell'ambito di tale categoria, le istanze sono ordinate secondo il seguente ordine interno:

- a. Comuni capofila dei Contesti Territoriali individuati con D.G.R. Campania n. 422 del 05/10/2021 le cui aggregazioni territoriali risultino confermate integralmente o ampliate (in termini di numero di Comuni afferenti) nell'ambito delle aggregazioni formalmente costituite mediante protocolli d'intesa sottoscritti ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 566 del 25/11/2024 e dei successivi atti di approvazione degli esiti, tra cui il D.D. n. 452 del 29/07/2025;
- b. Comuni capofila dei Contesti Territoriali individuati con D.G.R. Campania n. 422 del 05/10/2021 le cui aggregazioni territoriali risultino confermate solo parzialmente mediante protocolli d'intesa sottoscritti ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 566 del 25/11/2024 e dei successivi atti di approvazione degli esiti, tra cui il D.D. n. 452 del 29/07/2025, con riduzione del numero dei Comuni aderenti rispetto al Contesto originario;
- c. Comuni capofila di nuove aggregazioni intercomunali formalmente costituite nell'ambito dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 566 del 25/11/2024 e dei successivi atti di approvazione degli esiti, tra cui il D.D. n. 452 del 29/07/2025, non coincidenti con i Contesti Territoriali individuati dalla D.G.R. Campania n. 422 del 05/10/2021;

11.2.2 ponti o viadotti individuati nel piano di protezione civile approvato o altrimenti individuati in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

11.2.3 edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

11.2.4 altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.);

11.3 A parità di categoria di priorità di cui ai punti precedenti, costituiscono elementi preferenziali:

- i. l'assenza, nel relativo Contesto Territoriale, di Comuni già beneficiari di contributi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico nelle annualità 2010÷2021, limitatamente alla categoria degli edifici strategici destinati al coordinamento sovracomunale degli interventi (paragrafo 11.2.1);
- ii. l'avvenuta trasmissione all'Ufficio, alla data di presentazione dell'istanza, degli elaborati relativi all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) comprendente l'edificio o l'infrastruttura oggetto della domanda;

- iii. maggior vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio sismico α (min α_{SLV} , α_{SLD}), con priorità per quelli già destinatari di Ordinanza di sgombero per inagibilità statica, all'atto della pubblicazione della presente manifestazione di interesse;
- iv. maggior pericolosità sismica in termini di a_g ;
- v. minore valore di β , con $\beta = n_{contr}/n_{max}$, dove per ciascun richiedente: n_{contr} è il numero di istanze già destinatarie di contributi a valere sul Fondo di Prevenzione Rischio Sismico e n_{max} è il massimo numero di istanze presentabili di cui al paragrafo 4.2.;
- vi. maggior numero di abitanti come risulta dall'ultimo censimento ISTAT.

12 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

12.1 La formazione degli elenchi verrà effettuata, a cura dell'Ufficio, sulla base dei criteri di ammissibilità e priorità specificati nella presente manifestazione di interesse e nelle Ordinanze, previa verifica istruttoria e attivazione, ove ne ricorrano i presupposti, del soccorso istruttorio o del contraddittorio procedimentale:

12.1.1 per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nell'elenco A di quelle potenzialmente finanziabili;

12.1.2 nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

12.1.3 l'Ufficio, concluse le attività istruttorie, redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, gli elenchi:

12.1.3.1 **elenco A:** istanze potenzialmente ammissibili, ordinate secondo i criteri di priorità di cui al paragrafo 11.

12.1.3.2 **elenco B:** istanze escluse.

12.2 Resta inteso che, qualora prima dell'adozione della *proposta di piano* regionale vengano meno o risultino modificate le condizioni relative all'individuazione dell'edificio o dell'opera quale struttura strategica che avevano determinato l'attribuzione di una priorità più elevata, l'intervento sarà ricollocato nell'Elenco A con la priorità inferiore. Resta ferma l'esclusione nei soli casi in cui vengano meno i requisiti essenziali di ammissibilità previsti dalla presente manifestazione di interesse.

12.3 L'inserimento nell'Elenco A ha natura ricognitiva e programmatoria ed è finalizzato alla predisposizione della proposta di piano regionale degli interventi di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1149/2026, nonché all'eventuale utilizzo di economie, revoche o altre disponibilità afferenti a precedenti programmazioni, nel rispetto della disciplina della specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata.

L'inserimento nell'Elenco A non costituisce titolo per il finanziamento dell'intervento, né determina alcun diritto, pretesa o aspettativa qualificata alla concessione del contributo. L'eventuale ammissione e concessione del contributo saranno disposte con successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza con la specifica fonte finanziaria utilizzata e previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina statale, dalla D.G.R. n. 153/2026, dai relativi allegati e dalla presente Manifestazione di interesse.

12.4 Nel caso in cui si rendano disponibili risorse afferenti alla programmazione di cui all'OCDPC n. 978/2023, l'Ufficio, in relazione all'entità delle risorse disponibili e al netto di quelle destinate prioritariamente allo scorrimento degli interventi già risultati ammissibili e non finanziati nell'ambito delle precedenti programmazioni, procederà all'individuazione degli interventi finanziabili mediante scorrimento della graduatoria dell'Elenco A, previa verifica della compatibilità degli interventi con la disciplina della predetta fonte finanziaria, ivi compresi i costi parametrici, i limiti, le condizioni e i termini attuativi applicabili.

A tal fine, l'Ufficio provvederà a richiedere ai soggetti proponenti collocati nelle prime posizioni della graduatoria, nonché a un congruo numero di interventi successivi, individuati a titolo di riserva in relazione all'entità delle risorse disponibili, una formale conferma della volontà di eseguire l'intervento e dell'impegno al rispetto del termine perentorio del 29 agosto 2026. La suddetta conferma dovrà attestare:

- a) per gli interventi candidati con DIP, l'impegno a pervenire all'affidamento del PFTE entro il termine previsto;
- b) per gli interventi candidati con PFTE o PE, l'impegno a pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori entro il medesimo termine.

12.5 In caso di mancato riscontro alla richiesta dell'Ufficio entro il termine perentorio indicato nella medesima richiesta, ovvero di mancata conferma della volontà di eseguire l'intervento mediante le eventuali risorse afferenti all'OCDPC n. 978/2023 e dell'impegno al rispetto del termine del 29 agosto 2026, la candidatura resta validamente inserita nell'Elenco A ai soli fini della successiva programmazione degli interventi a valere sulle annualità 2024 e successive del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, senza che ciò comporti alcun diritto al finanziamento.

Qualora, invece, il Comune confermi formalmente la volontà di eseguire l'intervento a valere sulle eventuali risorse afferenti all'OCDPC n. 978/2023 e assuma l'impegno al rispetto del termine del 29 agosto 2026, ma non provveda, entro tale termine, agli adempimenti richiesti in relazione al livello progettuale dell'intervento candidato - affidamento del PFTE per gli interventi candidati con DIP, ovvero stipula del contratto di appalto dei lavori per gli interventi candidati con PFTE o PE - l'intervento è espunto dall'Elenco A e non potrà concorrere alla

formazione della *proposta di piano* degli interventi a valere sulle annualità 2024 e successive, previa verifica della compatibilità con la relativa disciplina.

- 12.6 La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'approvazione degli elenchi ovvero, più in generale, al perfezionamento delle relative procedure, qualora ciò si renda necessario in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di vincoli normativi, contabili o finanziari, ovvero di eventuali diverse determinazioni connesse alla disponibilità e all'utilizzabilità delle risorse, nonché nell'ipotesi in cui successivi provvedimenti statali di finanziamento risultino incompatibili, in tutto o in parte, con i contenuti, i criteri o le finalità della presente procedura.

13 EVENTUALE CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 13.1 L'eventuale concessione del contributo agli interventi inseriti nell'Elenco A sarà disposta con successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con la specifica fonte finanziaria utilizzata.
- 13.2 Gli elenchi formati all'esito della presente procedura hanno natura ricognitiva e programmatoria e sono finalizzati alla predisposizione della proposta di piano regionale degli interventi di cui all'art. 3 del DCDPC rep. n. 1149/2026, nonché all'eventuale utilizzo di economie, revoche o altre disponibilità afferenti a precedenti programmazioni.
- 13.3 L'eventuale concessione del contributo resta subordinata alla disponibilità delle risorse, all'adozione dei successivi provvedimenti statali e regionali di programmazione, assegnazione e trasferimento delle risorse, alla compatibilità dell'intervento con la disciplina della specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata, nonché alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Manifestazione di interesse.
- 13.4 In caso di utilizzo di risorse afferenti a precedenti programmazioni, e in particolare alla programmazione di cui all'OCDPC n. 978/2023, l'individuazione degli interventi eventualmente finanziabili avverrà mediante scorrimento dell'Elenco A, secondo le modalità di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5 e nel rispetto della disciplina della specifica fonte finanziaria effettivamente utilizzata. Resta fermo quanto previsto ai paragrafi 7.4, 7.5 e 7.6 in ordine alla rideterminazione del contributo concedibile, alla richiesta di conferma al Comune interessato, alla copertura dell'eventuale quota eccedente e all'applicazione dei costi parametrici, dei limiti, delle condizioni e dei termini attuativi previsti dalla fonte finanziaria disponibile.
- In ogni caso, l'eventuale utilizzo delle risorse afferenti alla programmazione di cui all'OCDPC n. 978/2023 resta subordinato al rispetto dei termini attuativi previsti dalla medesima Ordinanza e alla prioritaria destinazione delle risorse disponibili al finanziamento del fabbisogno residuo relativo agli interventi già risultati ammissibili e non finanziati nell'ambito delle precedenti programmazioni.

- 13.5 Con successivi atti saranno definite le modalità di ammissione a contributo e di concessione, anche in via provvisoria, nonché il disciplinare regolante le condizioni per l'attuazione degli interventi. L'eventuale ammissione a contributo e la concessione sono subordinate alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina statale, dalla D.G.R. n. 153/2026, dai relativi allegati e dalla presente manifestazione di interesse. In particolare, l'ammissione a contributo e la concessione potranno essere disposte solo qualora la funzione strategica risulti definita in un piano di protezione civile comunale o sovracomunale approvato, ovvero nella relativa variante o aggiornamento, secondo quanto previsto dai paragrafi 5.2.2 e 5.3.
- 13.6 Nel caso di funzione strategica programmata, l'effettiva utilizzabilità dell'edificio o dell'opera resta subordinata alla realizzazione dell'intervento e al conseguimento delle condizioni di agibilità, fruibilità e funzionalità, ferma restando la necessità che il Comune assicuri, nelle more, la corrispondente funzione mediante sedi, strutture o modalità organizzative alternative.

14 VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

Le variazioni del contributo concesso, l'utilizzo delle economie, la disciplina dei ribassi, delle varianti e delle eventuali rimodulazioni sono disciplinati nei successivi atti attuativi, nel disciplinare di concessione e nella normativa vigente.

- 14.1 Se il contributo è stato concesso al beneficiario sulla scorta del DIP o del PFTE, il PE da questi elaborato deve prevedere un valore di QE_{contr} non superiore a quello concesso. In particolare:
- 14.1.1 se il PE elaborato contempla declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PFTE, l'importo del contributo concesso viene conseguentemente ricalcolato, in diminuzione;
 - 14.1.2 eventuali variazioni migliorative della tipologia di intervento (ad es.: da intervento di rafforzamento locale a miglioramento sismico) non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso e i maggiori costi restano integralmente a carico del beneficiario.
- 14.2 A seguito della concessione del contributo in via definitiva, le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, da varianti in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, restano nella titolarità regionale (totalmente - in assenza di cofinanziamento, ovvero in quota parte - in ragione dell'incidenza del QE_{contr} rispetto al QE_{tot}). Dette economie sono utilizzate:
- 14.2.1 per varianti strettamente necessarie, previa verifica di ammissibilità e coerenza con le finalità dell'Ordinanza di attuazione e relativo nulla osta dell'Ufficio;
 - 14.2.2 per eventuali scorrimenti degli elenchi;

14.3 Eventuali varianti in aumento non comporteranno una rimodulazione del contributo concesso, restando integralmente a carico del beneficiario.

15 MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA DEGLI EDIFICI

15.1 I Comuni beneficiari dei contributi dovranno mantenere la funzione strategica dichiarata degli immobili finanziati con la presente manifestazione d'interesse per almeno **10** anni dall'ultimazione dei lavori.

16 DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

16.1 L'inosservanza degli obblighi, dei termini e delle condizioni stabiliti nel provvedimento di concessione, nel disciplinare e nei successivi atti attuativi può comportare la decadenza dal contributo concesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti medesimi.

16.2 A seguito della concessione definitiva, l'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla presente manifestazione di interesse, dagli atti di concessione e dal disciplinare attuativo può comportare, nei casi previsti, la riduzione, la revoca o la decadenza dal contributo, nonché la restituzione delle somme eventualmente già erogate. In presenza di irregolarità o inadempimenti non gravi, gli atti attuativi possono prevedere misure proporzionate di riduzione del contributo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Costituisce, in ogni caso, causa di decadenza il mancato mantenimento della funzione strategica di cui al paragrafo 15.

16.3 I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono le somme ricevute.

17 FORO COMPETENTE

Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, alla formazione degli elenchi regionali e agli eventuali successivi adempimenti amministrativi. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Campania. Soggetto delegato al trattamento è la UOS 214.00.01 "Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza".

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente manifestazione di interesse.

19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

19.1 Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., i Responsabili del Procedimento sono i funzionari EQ ing. Salvatore Cicalese e ing. Valerio Grassi, con il supporto dei funzionari ing. Antonio Iasevoli e ing. Salvatore Palma, in servizio presso la UOS 214.00.01 *Unità Operativa Semplice Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza* della D.G.214.00.00 *Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile* - tel. 081.7963360/56 - pec:

direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it

19.2 Eventuali quesiti possono essere inoltrati esclusivamente via pec all'indirizzo su indicato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 10° giorno successivo¹¹ alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul B.U.R.C. L'Ufficio non fornirà risposte ai singoli quesiti ma provvederà a rielaborarli o raggrupparli, per tematica, nelle FAQ (la cui consultazione è obbligatoria) che saranno pubblicate sul sito tematico della Direzione Generale (<https://protezionecivile-geniocivile.regione.campania.it>) nell'Area Tematica Protezione Civile - Rischio Sismico - Interventi su edifici strategici, raggiungibile al seguente link: <https://protezionecivile-geniocivile.regione.campania.it/aree-tematiche/rischio-sismico/interventi-su-edifici-strategici>.

20 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa, dalla D.G.R. n.153/2026 e dagli allegati alla presente manifestazione di interesse.

Il Direttore
Italo Giulivo

ALLEGATI:

- ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$ (estratto dall'All. 7 DCDPC rep. n. 1149/2026);
- ALL. B1 – Modello di Istanza di partecipazione;
- ALL. B2 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione delle istanze di partecipazione;
- ALL. C – Schema di relazione di sintesi del progetto;
- ALL. D – Informativa trattamento dati.

¹¹ Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.